



Una delle ultime sentenze del Consiglio di Stato in materia di motivi ostativi al rilascio del porto d'armi è stata emanata grazie anche al contributo del presidente di Assoarmieri, l'avvocato Antonio Bana.

Il lavoro paga

La circolare emanata dal ministero lo scorso 31 agosto recepisce la direzione nella quale si sta muovendo ormai da un anno il Consiglio di Stato: pronunce "provocate" anche grazie al lavoro del presidente Bana

La circolare pubblicata dal ministero dell'Interno lo scorso 31 agosto, che stempera i precedenti rigori dell'autorità di ps per quanto riguarda il rifiuto di concessione o rinnovo del porto d'armi a chi abbia commesso uno dei reati previsti dall'articolo 43 Tulpas anche dopo l'avvenuta riabilitazione, è la risposta auspicata a un intenso lavoro condotto anche

da Assoarmieri, tramite il proprio presidente Antonio Bana, in difesa dei diritti dei legittimi possessori di armi.

Il presidente Bana, infatti, si è schierato da subito in prima linea in merito alla necessità di considerare discrezionale, anziché automatico, il diniego alla concessione o al rinnovo di porto d'armi per chi abbia ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 43 Tulp, che abbia però determinato l'irrogazione della sola pena pecuniaria, in luogo della pena alla reclusione. Emblematica in questo senso la recente pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso presentato proprio dall'avvocato Bana, unitamente ad altri colleghi, per conto di un cittadino che si è visto dapprima negare il rinnovo del porto di fucile per Tiro a volo dalla questura di Perugia per un fatto risalente a vent'anni prima, conclusosi appunto con il pagamento di una pena pecuniaria, e che anche dal Tar umbro non aveva ottenuto soddisfazione in primo grado. La terza sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza del 27 aprile 2017, ha accolto la tesi proposta dalla difesa, riconoscendo che *"le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado non appaiono coerenti con l'orientamento di questa sezione in ordine alla rilevanza della riabilitazione (e dell'estinzione del reato) al fine di escludere l'automatismo pre-*

I CORSI AUTUNNALI CON ASSOARMIERI

Dal 21 al 23 ottobre, Assoarmieri terrà il corso di formazione professionale, propedeutico all'esame per il rilascio dell'abilitazione per le licenze di pubblica sicurezza. Il corso sarà focalizzato, in particolare, sulla legislazione e normativa per l'attività di minuta vendita armi comuni art. 31 e materiali esplosivi di I, IV e V categoria art. 47 Tulp. Il 23 e 23 ottobre, si svolgerà anche il corso di riparazione, propedeutico all'esame per il rilascio dell'abilitazione per le licenze di ps, durante il quale viene approfondita l'intera legislazione per attività di fabbricazione, assemblaggio e riparazione delle armi art. 31 Tulp.

Info e iscrizioni: tel. 02.77.50.266, assoarmieri@assoarmieri.it.

clusivo di cui all'art. 43, primo comma, del Tulp (e di richiedere, invece, la valutazione discrezionale, di cui al secondo comma) in presenza di una condanna al pagamento della pena pecuniaria in luogo della reclusione", confermando con ciò, e consolidando, la recentissima sentenza sempre emessa dalla III sezione, n. 4664 pubblicata l'11 novembre 2016. «Sull'effettiva efficacia della riabilitazione nel cancellare anche gli effetti non direttamente penali di una condanna c'è ancora tanto lavoro da fare», ha commentato il presidente Bana, «Quindi non possiamo dirci trionfanti sulla questione. Possiamo, però, esprimere una prima cauta soddisfazione per un risultato che, comunque, mitiga i peggiori rigori della recente interpretazione dell'articolo 43 Tulp da parte del ministero, confortandoci sul fatto che la direzione di lotta intrapresa, sia quella giusta».